

Circol@re nr. 02 del 4 gennaio 2022

MANOVRA 2022

DETAZZAZIONE REDDITI DOMINICALI E AGRARI ED ESENZIONE CONTRIBUTIVA

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Proroga per tutto il 2022 per la **detassazione** ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai **coltivatori diretti e imprenditori agricoli** e per la **decontribuzione** prevista in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli di **età inferiore a 40 anni**.
Sono queste le due principali **misure in favore dell'agricoltura** contenute rispettivamente nei commi 25 e 520 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

DETAZZAZIONE REDDITI DOMINICALI E AGRARI

A prevedere la detassazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, è stato da ultimo l'art. 1, comma 44, primo periodo, della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016)..



Il citato comma 44 prevede già la **medesima esenzione** con riferimento agli **anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021**. Come da modifiche da ultimo apportate dal comma 38 della Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021.

Dal 2019, l'agevolazione in esame compete **anche ai familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare:

- iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e
- che partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

Si veda a tal proposito il comma 705 della Legge n. 145/2018, Legge di Bilancio 2019.

Di norma, i **redditi fondiari** sono determinati con un **sistema forfetario** basato sulle **risultanze catastali**. Ai fini IRPEF, è necessario **rivalutare** i redditi dominicale e agrario: **il reddito dominicale è rivalutato dell'80 %**, mentre il reddito agrario è rivalutato del **70 %**.

I redditi dominicale e agrario sono **ulteriormente rivalutati del 30 %**.

L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) **iscritti nella previdenza agricola**.

La rivalutazione dell'80 e del 70 % non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a **giovani imprenditori** che non hanno ancora compiuto i 40 anni. Alle condizioni di cui all'art. 14 della Legge n. 441/1998.

Fatta tale doverosa ricostruzione, **la Legge di Bilancio 2022 ripropone l'esenzione IRPEF** dei redditi dominicali e agrari, con riferimento all' **anno d'imposta 2022**.



L'intervento della Legge di Bilancio 2022

"Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni **dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** (come individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004) **iscritti nella previdenza agricola**".

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	
IAP	È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
IAP - Soci o amministratori	Sono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all' esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, presentino i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari); • per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società .

In sintesi, la Legge di Bilancio 2022, proroga la **detassazione ai fini IRPEF** dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli **anche per il 2022**.

Il riferimento ai redditi dominicali e agrari determina che (circolare Agenzia delle Entrate n. 8/2017):

- l'agevolazione in esame è **applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche** in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari;
- **non possono beneficiare, invece**, dell'agevolazione in questione **i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato**, ai sensi dell'art. 1, comma 1093, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, **per la determinazione del reddito su base catastale** in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di **reddito d'impresa** così espressamente qualificato in capo alle società dal D.M. n. 213 del 27 settembre 2007.

Resta fermo che **possono beneficiare dell'agevolazione** in esame anche le **società semplici** che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - redditi fondiari.

DECONTRIBUZIONE PER GLI UNDER 40

La Legge di Bilancio 2022 proroga altresì la **decontribuzione** prevista in favore di **coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40**.

Il comma 520 proroga dal 31 dicembre 2021 **al 31 dicembre 2022** il termine finale per effettuare le **nuove iscrizioni** nella previdenza agricola INPS **per fruire della disposizione** che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di **24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 %** dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Beneficiano dell'esonero i coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con **età inferiore a quarant'anni** (Fonte dossier Legge di Bilancio 2022).

La disposizione modifica a tal fine l'art. 1, comma 503, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020).

L'art. 1, comma 33, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) aveva già prorogato l'esonero dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.



Con la Legge di Bilancio 2022, l'**esonero contributivo** sarà dunque riconosciuto con riferimento alle **nuove iscrizioni** nella previdenza agricola **effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022**.

È utile ricordare che:

- l'esonero **non** è **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- si applicano, nei **limiti** previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti "de minimis".

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

